

# Comune di Alfianello

*Provincia di Brescia*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **D.Lgs. 19/06/97, n. 218**

**Art.1:** Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

**Art.2:** Ambito di applicazione dell'istituto

**Art.3:** Attivazione del procedimento per la definizione

**Art.4:** Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

**Art.5:** Procedimento di iniziativa del contribuente

**Art.6:** Invito a comparire per definire l'accertamento

**Art.7:** Atto di accertamento con adesione

**Art.8:** Riduzione delle sanzioni

**Art.9:** Perfezionamento della definizione

**Art.10:** Effetti della definizione

**Art.11:** Decorrenza e validità

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2011  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 02/03/2012*

### **Art. 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Alfianello per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
2. Per il tramite dell'accertamento con adesione si giunge ad una definizione del rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione Comunale, sulla base del riconoscimento, espresso dal contribuente, della correttezza delle richieste formulate dall'Amministrazione Comunale e con l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle più favorevoli norme sanzionatorie contenute nel presente regolamento.

### **Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni (tramite il cosiddetto "accertamento per omesso, incapiante o ritardato versamento").
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

### **Art. 3: Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. a cura dell'ufficio, con lettera d'invito, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
  - b. su istanza del contribuente, a seguito di accertamento, ispezione o verifica o all'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento non preceduta da lettera di invito, e comunque, in ogni tempo decorsi i termini per il ravvedimento operoso.

### **Art. 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria (consistente nell'indicazione degli elementi che devono essere contenuti nell'avviso di accertamento secondo le leggi di imposta) suscettibile di accertamento nonchè del giorno, ora e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

#### **Art. 5: Procedimento di iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei casi descritti all'art.3 lett.b), può formulare motivata istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico ed il codice fiscale.
2. L'impugnazione dell'avviso tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di notifica sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Art. 6: Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente all'appuntamento indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo che entro tale termine sia presentata richiesta di differimento avanzata dal contribuente ed accolta dall'ufficio.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto dal Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 7: Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Dirigente dell'Ufficio o dal Funzionario incaricato.
2. Il delegato deve essere munito di procura generale o speciale redatta nelle forme previste dalla legge.
3. La procura speciale deve essere almeno conferita per iscritto con firma autenticata.

4. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado o, nel caso di persone giuridiche, quando venga conferita a propri dipendenti.
5. I soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, e per le sole materie a questi riconosciute, possono essi stessi autenticare la sottoscrizione della procura speciale a loro conferita.
6. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

#### **Art. 8: Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili per le violazioni contestate sono ridotte ad un terzo del minimo edittale qualora il contribuente perfezioni l'adesione effettuando il versamento delle somme complessivamente dovute ai sensi del successivo art.9.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

#### **Art. 9: Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, comunque, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale se antecedente.
  2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
  3. Nel caso di riscossione tramite ruolo esattoriale l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo di importi (tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
  4. *Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione può essere effettuato:*
    - *in una soluzione;*
    - *ratealmente, su richiesta del contribuente, nel seguente modo:*
      - a) *per importi inferiori a € 500 in rate posticipate entro 6 mesi*
      - b) *per importi da € 500 ad € 10.000 in rate posticipate entro 12 mesi*
      - c) *per importi oltre € 10.000 in rate posticipate entro 24 mesi.*
- Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale su base giornaliera, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del*

*termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.*

*- In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione, con iscrizione a ruolo.(ART. MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 5 DEL 02/03/2012)*

#### **Art. 10: Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto dal seguente comma.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso dell'ente alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento.

#### **Art. 11: Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2012.
  2. È abrogata ogni altra norma regolamentare e disposizione non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
-

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.28 DEL 30/09/2011, PUBBLICATA  
ALL'ALBO PRETORIO DAL 26/10/2011 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SENZA  
OPPOSIZIONI E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/11/2011.

Alfianello 01/12/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Grieco Silvio

**SECONDA PUBBLICAZIONE**

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CON CONTESTUALE  
AFFISSIONE DI AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DEL VIGENTE  
STATUTO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011

Alfianello, 01/12/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Grieco Silvio



COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI  
COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

LA MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E' STATA APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.5 DEL 02/03/2012, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 20/03/2012 AL 04/04/2012 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SENZA OPPOSIZIONI E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/04/2012.

Alfianello, 15/04/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Grieco Silvio

---

**SECONDA PUBBLICAZIONE**

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CON CONTESTUALE AFFISSIONE DI AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 13 LUG. 2012 AL 28 LUG. 2012

Alfianello, 30 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Grieco Silvio

